

# TI\_GERICHTE 15.2005.135 vom 25. April 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-04-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2005.135](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2005.135)

FR: TI\_GERICHTE 15.2005.135 du 25 avril 2006

IT: TI\_GERICHTE 15.2005.135 del 25 aprile 2006

## Regeste

Onere della prova dell'avvenuta opposizione al precetto esecutivo incombe all'escusso. Dubbio sulla dichiarazione di opposizione.

## Erwägungen

### E. 1

a) Per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per iscritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di esecuzione. b) L'opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente che dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta opposizione incombe all'escusso ( Bessenich , Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 21 e 27 ad art. 74 LEF).

### E. 2

Il debitore ha prodotto lo scritto 18 ottobre 2005 contenente l'opposizione interposta ai precetti esecutivi n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ dell'CO 1. Pertanto egli non è riuscito a provare, come gli incombeva, l'avvenuta opposizione al precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_. In concreto però lo scritto 18 ottobre 2005 contiene l'opposizione dell'escusso a due precetti esecutivi, ossia al precetto n. \_\_\_\_\_, per il quale l'Ufficio ha correttamente iscritto l'opposizione, e al precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_, che però non vede il ricorrente quale debitore. Nell'opposizione a quest'ultimo precetto l'escusso ha chiaramente indicato di averlo ricevuto in data 18 ottobre 2005, che creditore è la PI 1, che l'importo richiesto assomma a fr. 2'500.-- oltre interessi al 5% dal 31.12.2004. Malgrado queste precise indicazioni, l'Ufficio ha erroneamente considerato che lo scritto 18 ottobre 2005 di RI 1 contenesse la sola opposizione al precetto esecutivo \_\_\_\_\_. Così facendo esso ha dimenticato, senza premurarsi di appurare la reale volontà dell'opponente anche solo in via verbale, che l'escusso ha interposto due opposizioni. In caso di dubbio sulla dichiarazione di opposizione si applica il principio *in dubio pro debitore*, dovendosi evitare ogni rigido formalismo che non sia assolutamente necessario ( DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e 70 III 52; Amonn/Walther , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 18 m. 11-13 e 26-27; Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 133). Nella fattispecie vi è pertanto da ritenere, non senza più di un elemento oggettivo, che RI 1 abbia interposto valida e tempestiva opposizione anche al PE n. \_\_\_\_\_ e non solo al PE n. \_\_\_\_\_.

### E. 2.1

Di conseguenza l'CO 1 iscriverà l'opposizione di RI 1 in data 18 ottobre 2005 al PE n. \_\_\_\_\_.

### **E. 2.2**

E' dichiarato nullo l'avviso di pignoramento 25 novembre 2005. 3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

### **E. 3**

Per l'art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell'opposizione rende prematura la domanda di prosecuzione dell'esecuzione, per cui l'avviso di pignoramento del 25 novembre 2005 va dichiarato nullo.

### **E. 4**

Il ricorso 2 dicembre 2005 di RI 1 è accolto e l'CO 1 iscriverà l'opposizione dell'escusso in data 18 ottobre 2005 e annullerà tutti gli atti di esecuzione forzata avvenuti dopo tale data.

### **E. 5**

Intimazione: - avv. RA 1, \_\_\_\_\_; - avv. RA 2, \_\_\_\_\_. Comunicazione all'CO  
1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di  
vigilanza Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.